

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE– UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati signori:

Dott. Ssa Teresa Giardino

Presidente

Dott. ssa Arianna De Martino

Giudice rel.

Dott. Ssa Giulia Maria Lignani

Giudice

per provvedere in ordine al ricorso depositato il 19.12.2019 da IPI FINANCE SPA in qualità di procuratrice speciale di PES srl, diretto alla dichiarazione di fallimento della ALTOM S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE , con sede in Perugia via A. Vecchi n. 80, C.F. 00486540545 , ha emesso il seguente

DECRETO

L'istante, premesso che PES srl ha acquistato una pluralità di crediti in blocco da Eni Gas e Luce spa, che per la gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti è stata conferita procura ad Ipi Finance, ha chiesto che venga dichiarato il fallimento della ALTOM S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, esponendo di essere creditrice della medesima per forniture di energia elettrica per l'importo di euro 305.460,90 che la reiterata inadempienza della società debitrice ne attesta lo stato di decozione e di insolvenza. In via istruttoria ha chiesto di svolgere accertamenti finalizzati ad accertare eventuali distrazioni e dismissioni di beni nonché di voler sottoporre a cautela i beni immobili di proprietà di Altom e le partecipazioni detenute dal socio amministratore nella Altom e nella Golf Perugia spa.

La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda e la condanna alle spese, evidenziando in primo luogo la mancata produzione dell'allegato A contenente i crediti ceduti in blocco, nonché della ricevuta di ritorno della presunta notifica della cessione dei crediti ex art. 1264 c.c. e della prima fattura dall'esorbitante importo di euro 240.940,60. Peraltro osserva che nei documenti prodotti, segnatamente nelle "strisciate" e nell'unica fattura prodotta, vi sarebbero



delle anomalie, in quanto quale luogo dell'attacco elettrico si legge via dell'Arcivescovado C7 Città di Castello, che non esiste nello stradario e per il quale non vi era alcun contratto, tanto è vero che la fornitura conclusa nel 2006 con Eni Power Trading P.I. 3083360159 riguardava la sede di Corciano via Salvatore di Giacomo e la sede secondaria di Cerbara via Treves, per le quali lo stesso promemoria allegato da controparte mostra come pagate tutte le fatture ad eccezione delle due abnormi qui azionate. Osserva ancora che Altom dal 2010 ha affittato i tre rami delle sue aziende, che dai documenti prodotti dalla ricorrente sembra desumersi che la stessa abbia acquistato crediti da Eni Gas e Luce con sede in San Donato Milanese e PI 12300020158, soggetto diverso da Eni spa Divisione gas e Power con sede in Roma Piazzale Enrico Mattei 1 e partita Iva 0090505811006, di cui alla bolletta. Eccepisce altresì la prescrizione biennale dei crediti in base al doc. 10, non essendo mai state comunicate le due fatture né interrotta la prescrizione.

Parte ricorrente in data 24.2.2020 ha depositato una memoria integrativa dichiarata irrituale dal GD all'udienza del 25.2.2020; a verbale di udienza essa ha dedotto che l'accertamento dei crediti è estraneo al procedimento prefallimentare e che in tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione di veridicità, essendo pretestuosa la contestazione di controparte. Deduce poi che sussisterebbe una sorta di supersocietà di fatto tra Altom e N.Vidoplast srl , che ne avrebbe acquistato l'azienda.

In via preliminare si osserva che, essendo stata convenuta in giudizio la sola Altom srl a nulla rilevano – se non ad colorandum - le argomentazioni inerenti la diversa società N.Vidoplast , così come l'esistenza di una presunta supersocietà di fatto tra le due compagini, non essendo stato chiesto il fallimento né di N.Vidoplast né della supersocietà.



In secondo luogo, la richiesta di adozione di misure cautelari ex art. 15 l.f. presuppone da un lato il *fumus boni iuris*, da intendersi come la probabile sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per la dichiarazione di fallimento, dall'altro il *periculum in mora*, inteso come rischio che, nelle more del procedimento prefallimentare, possa essere lesa la capacità produttiva oppure l'integrità fisica e/o giuridica dell'azienda resistente, tramite atti di distrazione dell'attivo ovvero atti potenzialmente lesivi della *par condicio creditorum*. Nel caso di specie tale domanda è del tutto priva di allegazioni, dal momento che si prospetta in termini molto generici (anzi si chiedono specifiche indagini sul punto, da intendersi puramente esplorative) che sarebbero stati posti in essere un affitto di ramo di azienda ed una cessione di ramo d'azienda. Trattasi di atti posti in essere rispettivamente nel 2010 e nel 2014, come si desume dalla produzione della resistente (l'affitto è cessato nel 2019), dunque in epoca non sospetta, che non denotano un attuale pericolo di svilimento dei valori patrimoniali in pregiudizio dei creditori.

Tanto premesso, la resistente ha mosso contestazioni inerenti la sussistenza stessa del credito. In proposito, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.

Orbene, si osserva che le contestazioni dalla fallenda mosse appaiono tutt'altro che pretestuose. Innanzitutto non è stato prodotto dalla ricorrente l'allegato A alla procura speciale da PES a Ipi Finance contenente l'elenco dei crediti ceduti; la



notifica di cessione del credito ai sensi dell'art. 1264 c.c., della Legge 21 febbraio 1991 n° 52 non reca la data ed è priva della ricevuta della comunicazione a controparte; se è vero che non è necessario essere muniti di titolo esecutivo per proporre istanza di fallimento, è pur vero che deve essere prodotto un adeguato corredo documentale che dimostri la ragionevole fondatezza della pretesa. Nel caso in esame i documenti esibiti da parte ricorrente, di formazione unilaterale, non sarebbero sufficienti neppure per ottenere un'ingiunzione di pagamento; la fattura M146878764 del 03/10/2014 dal promemoria in atti risulterebbe addirittura già pagata in data 22/11/2014 ; la fattura M156369235 del 30/04/2015 dell'importo di euro 240.940,59 non è stata neppure prodotta; in sua mancanza l'unico riferimento è il doc. 5 di parte resistente, una sorta di schermata di un gestionale interno che indica come numero cliente 801948050001, mentre la fattura dell'importo di euro 64.195,30 indica come numero finale la cifra 2. Ulteriori incongruenze sono poi quelle bene evidenziate dalla difesa di Altom, che univocamente depongono per l'inattendibilità dei documenti prodotti da parte ricorrente a fondare la pretesa: vedasi ad esempio la diversa partita Iva, denominazione e sede legale del soggetto stipulante il contratto di fornitura sub 7 parte resistente rispetto al soggetto indicato sulla bolletta sub. 4, nonché la erronea indicazione del luogo di fornitura, non esistendo una via dell'Arcivescovado a Città di Castello; quand'anche poi si volesse ritenere plausibile un cambio di toponomastica, resta il fatto che dallo stesso promemoria fatture prodotto dalla ricorrente si evince che tutti i pagamenti precedenti erano regolari e che le uniche fatture impagate sarebbero proprio quelle, di importo esorbitante ed anomalo rispetto ai pregressi consumi, qui azionate. Tra l'altro non vi è neppure prova che dette fatture siano state recapitate o che vi siano stati precedenti solleciti di pagamento rimasti inevasi.



Pare poi evidente che il solo mancato adempimento delle obbligazioni in favore degli istanti non può essere ritenuto di per sé solo prova dell'esistenza di uno stato di dissesto, ovvero dell'incapacità dell'imprenditore di far fronte con regolarità ai propri debiti, sia perché il credito è contestato e dunque in tal senso motivato il mancato pagamento, sia perché non risulta la pendenza di ricorsi per fallimento proposti contro la medesima impresa debitrice o di altre analoghe iniziative (protesti, pendenza di procedure esecutive, ecc.), sintomatici dell'esistenza di quell'allarme sociale cui dà solitamente adito lo stato di insolvenza e che giustifica la dichiarazione di fallimento.

Va inoltre rimarcato che la procedura fallimentare non è istituzionalmente finalizzata al recupero di un credito individuale, ma è predisposta come rimedio per l'insolvenza dell'impresa, di norma in presenza di una pluralità di creditori nei confronti dei quali si imponga che venga assicurata l'osservanza della *par condicio*.

La richiesta di fallimento dovrebbe poi rappresentare l'*extrema ratio* dopo che siano stati esperiti tutti i normali mezzi per ottenere il pagamento del dovuto, e non già un comodo, e forse assai più efficace, succedaneo delle ordinarie esecuzioni individuali. S'impone pertanto il rigetto dell'istanza di fallimento.

L'inconsistenza della pretesa azionata giustifica l'applicazione del regime della soccombenza per le spese processuali, che si liquidano in favore del difensore dichiaratosi antistatario, applicata la tabella 20 allegata al DM 55/14, minimi tariffari in considerazione della ridotta attività compiuta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 22 1° co., r.d. 16 marzo 1942 n. 267, respinge l'istanza diretta alla dichiarazione di fallimento della ALTOM S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE .



Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.375,00 per compensi DM 55/14, oltre rimb. Forf iva e cap se dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Riccardo Pelliccia, dichiaratosi antistatario.

Perugia, 23/03/2020

IL PRESIDENTE

Dott. Teresa Giardino

